CODICE DI CONDOTTA SULL’UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL’ISTITUZIONE

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

Sommario

PREAMBOLO 4
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Finalità 4
Art.2 I canali comunicativi dell’istituzione 4
Art 3 Ambito di applicazione 5
SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL’UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL’ISTITUTO 5
Art 4 Disposizioni di carattere generale 5
Art 5 Social Networking 5
Art 6 Messaggistica istantanea 6
Art 7 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 6
SEZIONE III – DISPOSIZIONI ATTUATIVE 6
Art 8 Attuazione del codice 6
Art 9 Violazione del Codice 7
Art 10 Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice 7

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

PREAMBOLO

I. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, consapevole dell’importante funzione sociale e formativa dell’Istituzione universitaria dell’Alta Formazione artistica, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale posti alla base della ricerca scientifica e tecnologica, dell’insegnamento e di ogni altra attività universitaria.
II. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” promuove un elevato livello di responsabilità e d’impegno sociale, istituzionale ed individuale. Considera l’etica e la responsabilità dei comportamenti quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali.
III. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, alla luce delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, promuove misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, volte a scongiurare possibili violazioni ai diritti e alle libertà fondamentali della persona, derivanti dal trattamento dei dati personali da parte dell’istituto e dei propri collaboratori.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

I. Il Codice individua le regole generali di comportamento nell’utilizzo dei canali comunicativi, sia istituzionali sia privati, da parte del corpo docente.
II. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l’interpretazione delle singole disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti connesse all’utilizzo dei canali comunicativi.
III. L’adozione e l’osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l’applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.
IV. L’uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla comunità universitaria, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di semplificazione.

Art.2
I canali comunicativi dell’istituzione

I. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” favorisce la diffusione all’interno e verso l’esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori.
II. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l’esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi di gestione del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”.
III. Il presente Codice è volto a preservare il profilo etico delle comunicazioni effettuate nel corso dell’attività istituzionale, al fine di scongiurare possibili violazioni del diritto alla riservatezza della comunità accademica, in particolare alla diffusione non autorizzata di dati personali, con evidenti ripercussioni dei confronti del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”.
IV. Spetta al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” la scelta delle modalità attraverso le quali è possibile effettuare le dovute comunicazioni istituzionali, comprese quelle relative all’organizzazione della didattica, attraverso i canali di comunicazione riconosciuti e riconducibili all’Istituzione secondo quanto previsto nella sezione II del presente Codice.
V. I canali comunicativi riconosciuti dal Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” sono:
   a) Sito web: https://www.consvi.it/
   b) Facebook: https://www.facebook.com/conservatorio.divicenza.9
   c) Profilo Instagram: https://www.instagram.com/consvicenza/
   d) Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/conservatoriovicenza

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

e) Newsletter:
https://consvi.us15.list-manage.com/subscribe?u=11317157d634dab044405409b&id=e61701391a
f) Posta elettronica istituzionale (nome.cognome@consvi.it)

Art 3
Ambito di applicazione

I. Il presente Codice è applicabile alla comunità accademica così individuata:
   a. personale docente, collaboratori ed esperti linguistici, personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
   b. personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”;
   c. assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”;
   d. titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.

II. Ai fini dell’applicazione del presente Codice sono considerati quali:
   a) “docenti”: anche i professori in visita e provenienti da altre istituzioni universitarie o di alta formazione artistica, i docenti del Conservatorio in visita presso altri Conservatori, Accademie e Università, i professori Emeriti del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”;
   b) “studenti”: i partecipanti a Corsi di studio di ogni ordine e grado, dalla data d’iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi del Conservatorio di musica di Vicenza “A. Pedrollo”. Le norme del Codice trovano applicazione anche nei confronti dei partecipanti a programmi internazionali e di scambio tra Università e/o Conservatori.

III. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f) del presente articolo, le norme contenute nella Sezione II del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, del Conservatorio. Tali disposizioni si estendono inoltre nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”.

SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL’UTILIZZO DEI CANALI COMUNICATIVI DELL’ISTITUTO

Art 4
Disposizioni di carattere generale

I. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del Codice, le norme della presente Sezione attuano le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, d’ora in poi denominato “Codice di comportamento nazionale”.

Art 5
Social Networking / Sito web / E-mail

I. Ai fini applicativi del presente Codice, per *Social Networking* si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Tumbler, YouTube, Pinterest e ogni altra piattaforma simile a quelle elencate, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App).

II. L’utilizzo dei profili Social Networking del Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” è consentito solo al personale dell’istituzione autorizzato e/o ai fornitori esterni in virtù di apposito conferimento di incarico.

III. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” non risponde, in alcun modo, dei contenuti pubblicati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, sui propri account *Social Networking* riguardanti informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, relative a persone fisiche, in particolar modo laddove

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

tale forma di comunicazione comporti la diffusione di informazioni, dati e giudizi personali su studenti e componenti della comunità accademica.

IV. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” non risponde, in alcun modo, dei contenuti pubblicati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nel sito istituzionale da parte dei soggetti che sono stati delegati ad operare nelle pagine dedicate ai vari Dipartimenti riguardanti informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, relative a persone fisiche, in particolar modo laddove tale forma di comunicazione comporti la diffusione di informazioni, dati e giudizi personali su studenti e componenti della comunità accademica

V. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” dispone che l’utilizzo della mail istituzionale sia esclusivamente finalizzato all’attività didattica e di produzione artistica e canale di comunicazione tra docenti, istituzione e studenti, salvaguardando il buon nome e il decoro dell’Amministrazione nei rapporti con i terzi estranei all’Istituto.

Art 6
Messaggistica istantanea

I. Ai fini applicativi del presente Codice, per “Messaggistica istantanea” si intendono le piattaforme di reti sociali virtuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, WhatsApp, Telegram, Messanger e ogni altra piattaforma simile a quelle elencati, accessibili sia attraverso *browser* sia attraverso applicativi (App), con le quali è possibile inviare messaggi.

II. I docenti, qualora dovessero trovarsi nella necessità di comunicare variazioni di orario o modifiche nelle attività della didattica, potranno utilizzare strumenti di messaggistica istantanea, quali WhatsApp o altri apparati simili, ma il loro utilizzo dovrà essere limitato alle sole comunicazioni di carattere didattico.

III. Nell’utilizzo degli strumenti di messaggistica istantanea con gli studenti, il Docente dovrà attenersi alle regole di correttezza e buona condotta confacente al ruolo che ricopre.

IV. Ogni altra comunicazione, da parte del docente nei confronti degli studenti, avente ad oggetto contenuti che esulano dall’attività didattica è da considerarsi personale. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” declina ogni tipo di responsabilità a riguardo.

Art 7
Vigilanza, monitoraggio e attività formative

I. Sull’applicazione della presente Sezione del Codice, che attua il Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente, il Direttore e il Direttore Amministrativo.

II. Con riguardo alle attività di monitoraggio, di informazione e formazione sull’attuazione del Codice si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 del Codice nazionale di comportamento.[1]

SEZIONE III – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art 8
Attuazione del codice

I. Gli appartenenti alla comunità accademica sono tenuti a prendere visione ed osservare il presente Codice, nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.

II. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell’inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta alle figure preposte di cui all’art. 7 comma 1 del presente Codice.

[1] Art. 15 “Vigilanza, monitoraggio e attività formative”.

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano

III. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.

Art 9
Violazione del Codice

I. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in relazione alle violazioni delle norme del Codice che integrano una responsabilità disciplinare, il Direttore o il Direttore amministrativo secondo il soggetto che ha commesso la violazione, avvia il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di proporzionalità e della gravità della violazione commessa.

Art 10
Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

II. Il presente Codice è emanato con Delibera Presidenziale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto e in Amministrazione trasparente nel sito istituzionale https://www.consvi.it/.
III. Il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione accessibile al sito https://www.consvi.it/, tramite invio ai docenti in servizio nonché attraverso ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo.

© Reggiani Consulting – Business Protection – Bolzano